

	Allegato "A" all'atto n. 13976 di Raccolta	
	STATUTO	
	FONDAZIONE "MATER DEI" ENTE DEL TERZO SETTORE	
	COSTITUZIONE	
	Articolo 1	
	1.1 È costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE MA-	
	TER DEI ENTE DEL TERZO SETTORE" (nel proseguo solo Fondazio-	
	ne").	
	1.2 La fondazione viene costituita, per impulso del Fonda-	
	tore La Rosa Alfio.	
	1.3 La Fondazione assume nella propria denominazione la	
	qualificazione di Ente del Terzo settore (in breve ETS) Di	
	tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza	
	e nelle comunicazioni al pubblico.	
	1.4 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Re-	
	gistro Unico Nazionale del terzo Settore negli atti, nella	
	corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	DURATA	
	Articolo 2	
	2.1 La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.	
	SEDE	
	Articolo 3	
	3.1 La Fondazione ha sede in Catania piazza Europa n. 13.	
	3.2 La Fondazione può istituire e sopprimere, sia in Italia	
	sia all'estero, sedi operative, sezioni staccate, rappresen-	

	tanze e uffici.	
	SCOPI ATTIVITA' LAVORATORI DIPENDENTI VOLONTARI	
	Articolo 4	
	4.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusiva-	
	mente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	La Fondazione si propone di raggiungere le predette finalità	
	attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale del-	
	le seguenti attività di interesse generale, in conformità al-	
	le previsioni di cui all'art. 5 D. Lgs 117/2017:	
	- l'attività di sostegno alla ricerca scientifica;	
	- l'attività culturale e di formazione, nei vari ambiti e li-	
	velli;	
	- l'attività di sostegno allo studio e l'attività di gestio-	
	ne di strutture residenziali per studenti di qualsiasi ordi-	
	ne e grado;	
	- ogni attività tesa alla tutela della vita ed in modo parti-	
	colare della vita nascente;	
	- la gestione di ospedali, case di cura, case di riposo, cli-	
	niche di ricerca e per lo sviluppo scientifico, cliniche per	
	riabilitazione, con l'erogazione di prestazioni e terapie in	
	senso lato, anche ricollegate alla ricerca;	
	- l'attività di sostegno, in modo particolare, ai soggetti	
	deboli e svantaggiati;	
	- l'attività di patrocinio.	
	Tutte le finalità potranno essere perseguite dalla Fondazio-	

	ne sia direttamente che indirettamente ovvero tramite partecipazioni.	
	Per il perseguimento delle proprie finalità e della fondazione potrà, tra l'altro:	
	- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazione deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;	
	- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti od a qualsiasi titolo detenuti;	
	- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività comunque strumentali ed inerenti alle proprie attività istituzionali;	
	- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima o comunque che perseguano la pubblica utilità ed il sostegno alle fasce più deboli; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;	
	- costituire ovvero partecipare a società di capitali che	

	svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al	
	perseguimento degli scopi statutari;	
	- promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione,	
	manifestazioni, convegni, incontri, mostre ed esposizioni,	
	procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti,	
	e tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto	
	tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale e interna-	
	zionale, i relativi addetti e il pubblico;	
	- collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici e	
	culturali, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia	
	che all'estero;	
	- sostenere attività di studio e di ricerca sia direttamente	
	sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse	
	di studio;	
	- svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti per la	
	realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;	
	- svolgere ogni altra attività di supporto al perseguimento	
	delle proprie attività istituzionali;	
	- conferire premi o nominare membri con titolo onorifico del-	
	la fondazione.	
	4.2 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività	
	potrà avvalersi di lavoratori dipendenti e volontari ai sen-	
	si degli artt. 16 e 17 del D. Lgs 117/2017. I volontari che	
	svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti	
	in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Ammi-	

	nistrazione. La qualità di volontario è incompatibile con	
	qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo	
	e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fonda-	
	zione tramite la quale svolge la propria attività volonta-	
	ria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai	
	sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.	
	PATRIMONIO	
	Articolo 5	
	5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patri-	
	monio vincolato ai fini del riconoscimento della personalità	
	giuridica così come indicato nell'atto costitutivo della Fon-	
	dazione, pari ad euro centomila (euro 100.000,00).	
	5.2 Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti del	
	Fondatore, da eredità, legati, lasciti e donazioni con tale	
	specificata destinazione e da ogni altra entrata consentita	
	dalla legge e destinata, per deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione, ad incrementarlo.	
	5.3 I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata	
	ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o priva-	
	ti, i proventi di eventuali iniziative di raccolta fondi pro-	
	mosse dal Consiglio di Amministrazione e i proventi, ricavi,	
	entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6	
	del D. Lgs 117/2017 costituiscono i mezzi per lo svolgimento	
	delle attività istituzionali.	
	5.4 Ai fini del finanziamento delle attività istituzionali	

	il consiglio di amministrazione potrà altresì utilizzare i	
	fondi patrimoniali disponibili.	
	RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI	
	Articolo 6	
	6.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al	
	fine di finanziare le proprie attività di interesse genera-	
	le, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, dona-	
	zioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività	
	di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecita-	
	zione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di	
	beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie	
	o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei	
	principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti	
	con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto pre-	
	scritto dall'art. 7 comma 2 del Codice del Terzo Settore.	
	6.2 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per	
	il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale fi-	
	nanziato, sotto le seguenti condizioni:	
	i) il contratto di finanziamento deve essere redatto in for-	
	ma scritta;	
	ii) in caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interes-	
	se non deve essere superiore al tasso massimo previsto dalla	
	normativa applicabile.	
	FONDATORE	
	Articolo 7	

	7.1 Il Fondatore è La Rosa Alfio, nato a Catania il ventisei	
	ottobre millenovecentottantaquattro, codice fiscale LRS LFA	
	84R26 C351P.	
	7.2 Il Fondatore, oltre a quelli previsti espressamente dal	
	presente statuto o dalla legge, ha i seguenti poteri:	
	a) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;	
	b) nominare tra i membri del Consiglio di Amministrazione il	
	Presidente ed i Vice Presidenti della Fondazione;	
	c) nominare i componenti dell'Organo di Controllo ed even-	
	tualmente il Revisore unico o la società di revisione;	
	d) stabilire gli eventuali compensi degli Amministratori e	
	dell'Organo di Controllo nel rispetto di quanto previsto	
	dall'art. 8 comma 3 del Dlgs 117/2017.	
	ORGANI DELLA FONDAZIONE	
	Articolo 8	
	8.1 Sono organi della Fondazione:	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente;	
	- i Vice Presidenti se nominati;	
	- l'Organo di Controllo.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Articolo 9	
	9.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione composto da un numero di membri, compreso il Presi-	
	dente e i Vice Presidenti, variabile da tre a sette, nomina-	

ti dal Fondatore, previa determinazione del numero.

I componenti sono scelti tra persone che aderiscono agli scopi ed alle finalità della Fondazione.

9.2 I consiglieri durano in carica quattro esercizi e sono rieleleggibili.

9.3 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

9.4 Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, il Presidente o il Vice Presidente vicario ne promuove la sostituzione da parte del Fondatore, che dovrà provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina. Qualora il Fondatore non provveda entro il termine suddetto, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, e i consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale designazione da parte del Fondatore e comunque fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

9.5 Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero consiglio deve intendersi decaduto e dovrà quindi procedersi alla nomina di

	un nuovo Consiglio ai sensi del presente Statuto.	
	POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Articolo 10	
	10.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione della Fondazione.	
	10.2 In particolare, il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto, provvede a:	
	(i) stabilire gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;	
	(ii) approvare il bilancio di esercizio e quello preventivo predisposti dal Presidente, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;	
	(iii) redigere e approvare annualmente il bilancio sociale;	
	(iv) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;	
	(v) deliberare, nei limiti di legge, eventuali modifiche allo Statuto che non abbiano comunque ad oggetto gli scopi e l'ambito di attività della Fondazione e la figura ed i poteri del Fondatore;	
	(vi) deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;	
	(vii) deliberare in ordine alla devoluzione del patrimonio,	

	ai sensi del successivo art. 17 in caso di estinzione o scioglimento della Fondazione;	
	(viii) nominare i componenti dei comitati di cui al successivo paragrafo 10.3;	
	(ix) approvare il codice etico della Fondazione ed eventuali regolamenti interni;	
	(x) nominare, eventualmente, un direttore, determinandone le mansioni, i compiti, il compenso e la durata dell'incarico;	
	(xi) deliberare sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 117/2017;	
	(xii) deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017.	
	10.3 Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi della collaborazione di Comitati con funzioni di proposta e di consulenza in merito alle attività della Fondazione. I componenti, scelti tra personalità italiane e straniere con comprovata esperienza sui temi attinenti all'ambito di attività della Fondazione, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.	
	10.4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto	

	nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e	
	depositata nelle forme di legge.	
	CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINI-	
	STRAZIONE	
	Articolo 11	
	11.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presi-	
	dente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno la	
	metà dei suoi membri, con avviso spedito con lettera racco-	
	mandata o messaggio di posta elettronica certificata o sem-	
	plice, a condizione che venga garantita in ogni caso la pro-	
	va dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima della da-	
	ta della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro-	
	re prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine	
	del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svol-	
	gimento della riunione e deve essere inviato all'Organo di	
	controllo. Il Consiglio è comunque validamente costituito an-	
	che nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddet-	
	te, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in	
	carica.	
	11.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, almeno due	
	volte all'anno, anche fuori dalla sede della Fondazione	
	purché in Italia.	
	11.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioran-	
	za assoluta dei voti dei componenti; in caso di parità, pre-	
	vale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del	

	Vice-Presidente Vicario. Le delibere di cui al punto v), vi)	
	e vii) dell'art. 10.2 sono assunte con il voto favorevole	
	dei due terzi dei componenti.	
	11.4 Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per au-	
	dio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a	
	condizione che tutti i partecipanti possano essere identifi-	
	cati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale	
	della seduta e che sia loro consentito di seguire la discus-	
	sione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli	
	argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera	
	riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve	
	pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del relativo verbale.	
	11.5 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante	
	la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con	
	strumenti telematici della relativa verbalizzazione.	
	11.6 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal segretario all'uopo nominato.	
	PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA	
	Articolo 12	
	12.1 Il Presidente è nominato dal Fondatore tra i componenti	
	del Consiglio di Amministrazione e dura in carica sino al	
	termine di mandato di Consigliere e può essere rinominato.	
	12.2 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provve-	
	dimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che	

	saranno successivamente sottoposti al Consiglio appositamen-	
	te convocato dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'a-	
	dozione di tali provvedimenti urgenti.	
	12.3 Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Pre-	
	sidente Vicario, se nominato, entro i limiti di quelli ad es-	
	so conferiti.	
	12.4 Il Presidente, predispone il Bilancio Preventivo e il	
	Bilancio di esercizio, quest'ultimo dovrà essere inviato	
	all'Organo di Controllo almeno 30 giorni prima del termine	
	fissato per il Consiglio di Amministrazione che deve appro-	
	varlo.	
	12.5 Al Presidente spetta la legale rappresentanza della fon-	
	dazione. Il Presidente, per la gestione della Fondazione, è	
	autorizzato all'apertura di conti correnti bancari e posta-	
	li, a richiedere carnet di assegni, a disporre ed emettere	
	bonifici ed ordini di pagamento.	
	VICE PRESIDENTI	
	Articolo 13	
	13.1 E' facoltà del Fondatore nominare uno o più Vice Presi-	
	denti, dei quali uno con funzioni di vicario, tra i componen-	
	ti del Consiglio di Amministrazione e durano in carica sino	
	al termine di mandato di Consigliere e possono essere rinomi-	
	nati.	
	13.2 Il Vice Presidente Vicario, se nominato, sostituisce il	
	Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita	

	le funzioni a lui delegate dallo stesso, nonché ha la rappre-	
	sentanza legale.	
	13.3 Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente Vicario	
	basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presiden-	
	te ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici	
	ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa e-	
	ventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai	
	quali la firma si riferisce.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Articolo 14	
	14.1 ORGANO DI CONTROLLO	
	Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da	
	un organo di controllo composto da un solo membro effettivo,	
	che deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui	
	all'articolo 2397, II comma, c.c., ed al quale si applica	
	l'articolo 2399 c.c.	
	L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi, vigi-	
	la sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispet-	
	to dei principi di corretta amministrazione, anche con rife-	
	rimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231,	
	qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento; esso esprime il proprio parere mediante appo-	
	sita relazione sul bilancio di esercizio e preventivo.	
	L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitorag-	

	gio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia	
	stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'arti-	
	colo 14 del D.Lgs. 117/2017.	
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio	
	svolto dall'Organo di Controllo.	
	L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	14.2 REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del	
	D.Lgs.117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, la re-	
	visione legale dei bilanci della Fondazione è affidata ad un	
	revisore legale unico o ad una società di revisione scelta o-	
	gni tre anni dal Fondatore.	
	La Revisione legale può essere esercitata dall'Organo di Con-	
	trollo nel caso in cui sia un revisore legale iscritto nel-	
	l'apposito registro.	
	COMPENSI PER LE CARICHE SOCIALI	
	Articolo 15	
	15.1 Agli amministratori, all'Organo di Controllo e a chiun-	
	que rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti com-	
	pensi individuali proporzionati all'attività, alle responsa-	
	bilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non	

superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Articolo 16

16.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio di esercizio relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

16.4 Il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs 117/2017.

16.5 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

	16.6 E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiret-	
	ta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, ammini-	
	stratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi	
	espressamente previsti dall'art. 8 del D. Lgs 117/2017.	
	SCIoglimento	
	Articolo 17	
	17.1 In ogni caso di estinzione o scioglimento della Fonda-	
	zione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere	
	dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Ter-	
	zo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017,	
	fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge,	
	ad altro Ente del Terzo settore scelto, con delibera adotta-	
	ta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi com-	
	ponenti, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancan-	
	za di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.	
	NORMA FINALE	
	Articolo 18	
	18.1 la Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal	
	Codice del terzo Settore (decreto legislativo 117/2017), dal	
	codice civile e da ogni altra normativa, di natura primaria	
	o secondaria, applicabile.	
	firmato: La Rosa Alfio - Arcidiacono Michele - Santi Zappalà	
	- Pagano Caterina Antonella teste - Maria Pappalardo teste -	
	Not. Andrea Grasso	